



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR Cagliari, sez. II, 14 febbraio 2026, n. 329: A.U. Impianti FER – legge regionale di tutela del paesaggio sopravvenuta in corso di procedimento: illegittimità costituzionale – titolo di acquisizione delle aree non tassativamente determinato

La vicenda riguarda un procedimento di autorizzazione unica all'installazione di un impianto FER regionale per il quale era prevista la necessità di acquisire la previa VIA statale. La Regione, all'esito di un complesso *iter* procedurale, aveva rilasciato l'autorizzazione richiesta. Dopo che erano iniziate le attività prodromiche all'esecuzione dell'impianto, era intervenuto l'art. 3 della L.R. 3 luglio 2024, n. 5, "*Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio*", che aveva vietato la realizzazione di nuovi impianti di produzione energetica nella maggior parte del territorio sardo, compresa l'area di interesse. Ne era nato un contenzioso tra la Società e la Regione Sardegna, che aveva comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il preavviso di rigetto dell'istanza, mentre la Società aveva invitato la Regione a disapplicare la legge regionale perché in contrasto con il principio unionale di massima diffusione degli impianti FER, nonché con i principi costituzionali di libertà d'iniziativa economica privata, irretroattività della legge e tutela del legittimo affidamento. In sede cautelare di appello la Società aveva ottenuto la sospensione del diniego impugnato; all'esito del giudizio di merito il TAR Cagliari prende posizione con la sentenza in epigrafe che accoglie il ricorso della Società istante.



Innanzitutto, il TAR rileva che la L.R. Sardegna n. 5/2024 (ed anche la successiva L.R. 20/2024, parimenti applicabile alla fattispecie) sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenze 12 marzo 2025, n. 28, e 7 ottobre 2025, n. 184; in particolare l'art. 3 della L.R. 5/2024 è dichiarato illegittimo in quanto *“le disposizioni regionali impugnate, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la normativa statale che, all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia”*. A sua volta l'art. 1 della L.R. n. 20/2024 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, tra l'altro, nella parte in cui stabiliva che *“i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia”* in quanto in contrasto con i medesimi principi di decarbonizzazione e *“poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico”*. Alla luce delle citate pronunce costituzionali, secondo il TAR le censure dedotte dalla Società sono fondate e di carattere assorbente, e quindi i provvedimenti impugnati non trovano legittimo fondamento nelle relative leggi regionali annullate. La Società aveva, poi, eccepito l'irrelevanza della previa acquisizione di un titolo formale rispetto all'area di intervento. La sentenza afferma che l'acquisizione delle aree da utilizzare ai fini dell'intervento, è un procedimento complesso che presuppone svariati adempimenti, ragione per cui non è da ritenersi necessaria la puntuale realizzazione di tutte le condizioni, essendo sufficiente che gli adempimenti pretesi dalla norma siano realizzati in misura sufficientemente significativa. Nella fattispecie, la Società aveva versato in atti documentazione comprovante l'avvio del procedimento espropriativo su diversi terreni necessari alla realizzazione del progetto, l'acquisizione in via consensuale di altri di questi terreni, la predisposizione delle necessarie connessioni, l'avvenuta indizione di gare d'appalto e la sottoscrizione di contratti aventi a oggetto di alcune attività esecutive: tutti titoli ritenuti idonei dal TAR.

[Consulta la sentenza](#)